

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

15° anno n. L 121

26 maggio 1972

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 1066/72 della Commissione, del 25 maggio 1972, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 1067/72 della Commissione, del 25 maggio 1972, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 1068/72 della Commissione, del 25 maggio 1972, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	5
Regolamento (CEE) n. 1069/72 della Commissione, del 25 maggio 1972, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala	7
Regolamento (CEE) n. 1070/72 della Commissione, del 25 maggio 1972, che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso	10
Regolamento (CEE) n. 1071/72 della Commissione, del 25 maggio 1972, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso	12
Regolamento (CEE) n. 1072/72 della Commissione, del 25 maggio 1972, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso	14
Regolamento (CEE) n. 1073/72 della Commissione, del 25 maggio 1972, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	16
Regolamento (CEE) n. 1074/72 della Commissione, del 25 maggio 1972, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	18
Regolamento (CEE) n. 1075/72 della Commissione, del 25 maggio 1972, che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate	19
Regolamento (CEE) n. 1076/72 della Commissione, del 25 maggio 1972, che stabilisce modalità di applicazione dei prelievi all'esportazione nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 2637/70	22

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 1077/72 della Commissione, del 25 maggio 1972, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	26
Regolamento (CEE) n. 1078/72 della Commissione, del 25 maggio 1972, che fissa la data a decorrere dalla quale saranno applicati i nuovi importi compensativi determinati nel regolamento (CEE) n. 979/72 nel settore delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69	28
Regolamento (CEE) n. 1079/72 della Commissione, del 25 maggio 1972, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 1° giugno 1972	29

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

72/194/CEE :

Direttiva del Consiglio, del 18 maggio 1972, che estende il campo di applicazione della direttiva del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, ai lavoratori che esercitano il diritto di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego	32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1066/72 DELLA COMMISSIONE**del 25 maggio 1972****che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1679/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1679/71 ai prezzi

offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 61.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 maggio 1972 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	65,91
10.01 B	Frumento duro	72,32 ⁽¹⁾ (⁵)
10.02	Segala	58,68 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	52,00
10.04	Avena	55,63
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	47,11 ⁽²⁾ (³)(⁴)
10.05 B	Granturco altro	47,11 ⁽³⁾ (⁴)
10.07 A	Grano saraceno	7,86
10.07 B	Miglio	33,12
10.07 C	Sorgo	47,49
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	108,46
11.01 B	Farine di segala	92,64
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	121,64
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	116,07

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2019/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1067/72 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 1972

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1680/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 63.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 maggio 1972 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali ⁽¹⁾

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,43	0,43	0,60
10.01 B	Frumento duro	0	0,70	0,70	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	1,20
10.04	Avena	0	0,46	0,46	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	1,84	1,84	1,75
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

(¹) La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,077	0,077	0,107	0,107
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,057	0,057	0,080	0,080
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,214	0,214
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,160	0,160
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0,186	0,186

REGOLAMENTO (CEE) N. 1068/72 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 1972

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, terza frase,

considerando che in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno della presentazione della domanda del titolo, adottata in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, dietro richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante la validità del titolo; che in questo caso un correttivo deve essere applicato alla restituzione;

considerando che il regolamento n. 633/67/CEE ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 737/69 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei cereali;

considerando che in virtù di detto regolamento la restituzione applicabile nel giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più; che la restituzione deve essere, d'altra parte, aumentata di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è

quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 140/67/CEE ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2435/70 ⁽⁶⁾, prendendo come base, per ciascun mese di validità del titolo d'esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte d'imbarco nel mese nel quale sarà effettuata l'esportazione;

considerando che l'importo della restituzione fissato in anticipo applicabile ad una esportazione effettuata il terzo mese successivo a quello in cui il certificato d'esportazione è stato rilasciato, viene applicato ad una esportazione effettuata ulteriormente durante la durata di validità del certificato;

considerando che risulta dall'insieme delle disposizioni citate innanzi che il correttivo deve essere fissato come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che il correttivo così fissato sarà modificato quando l'applicazione della regola del calcolo di cui sopra comporterà una modifica del suo importo superiore a 0,125 unità di conto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 233 del 28. 9. 1967, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1969, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 maggio 1972 che fissa il correttivo applicabile
alla restituzione per i cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
10.01 A	Frumento tenero e frumento sega- lato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1069/72 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1972

che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e, d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale ; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 139/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali ;

considerando che per quanto riguarda le farine, le semole e semolini di grano o di segala, detti criteri

specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento n. 139/67/CEE ; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati ; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71 ⁽⁵⁾ ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

		(u. c. / t)
Numero tariffario	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 A (seguito)	— tenore in ceneri da 901 a 1100 :	
	— per le esportazioni verso :	
	— la zona IV	70,50
	— gli altri paesi terzi	58,50
	— tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,50
	— tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,00
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	62,50
	— tenore in ceneri da 701 a 1150	55,50
	— tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,00
	— tenore in ceneri da 1601 a 2000	44,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 950 :	
	— per le esportazioni verso :	
	— le zone IV b) e IV a)	77,80
	— le zone II e I	74,80
	— gli altri paesi terzi	68,80
	— tenore in ceneri da 951 a 1300 :	
	— per le esportazioni verso :	
	— la zona II	67,70
	— gli altri paesi terzi	61,70
11.02 A I b	— tenore in ceneri da 1301 a 1500 :	
	— per le esportazioni verso :	
	— la zona II	60,20
	— gli altri paesi terzi	54,20
	Semole e semolini di grano tenero ⁽²⁾ :	
— tenore in ceneri da 0 a 520 :		
— per le esportazioni verso :		
— la zona I	76,00	
— la zona IV b)	79,00	
— gli altri paesi terzi	70,00	

¹⁾ La restituzione è concessa solo per il frumento tenero e la segala che non hanno subito la denaturazione di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

²⁾ La restituzione è concessa solo alle farine, semole e semolini di frumento tenero fabbricati con frumento tenero che non ha subito la denaturazione di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

N.B. Le zone sono quelle stabilite dal regolamento n. 694/67/CEE (GU n. 245 dell'11. 10. 1967).

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 587/67/CEE, è 2 u.c./t.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1070/72 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 1972
che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 382/72 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;
considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 382/72 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno,

pervenuti a conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nell'allegata tabella del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 49 del 25. 2. 1972, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 maggio 1972 che fissa i prelievi applicabili al riso
e alle rotture di riso

N. della tariffa	Designazione delle merci	Paesi terzi	(u.c. / 100 kg.)
			SAMA PTOM (*) (2)
10.06	Riso :		
	A. Risone o riso semigreggio :		
	I. risone :		
	a) a grani tondi	7,616	3,949
	b) a grani lunghi	10,400	5,480
	II. riso semigreggio :		
	a) a grani tondi	9,520	4,936
	b) a grani lunghi	13,000	6,850
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	I. riso semilavorato :		
	a) a grani tondi	12,479	6,210
	b) a grani lunghi	20,457	10,599
	II. riso lavorato :		
a) a grani tondi	13,290	6,617	
b) a grani lunghi	21,930	11,369	
C. Rotture	4,780	2,409	

(1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(2) Questo prelievo è applicabile soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1071/72 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1972

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi seguenti, fino all'espiazione del termine di validità del certificato; che tale termine di validità è definito all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1614/71 ⁽³⁾;considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967 ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 ⁽⁵⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;considerando che, ai sensi del regolamento n. 365/67/CEE quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1613/71 ⁽⁶⁾; che per il prezzo cif di

acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,025 unità di conto per 100 kg, il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,025 unità di conto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 1972.

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 34.⁽⁴⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 maggio 1972 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso (*)

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	C. Rotture	0	0	0	0

(*) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 921/72.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1072/72 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1972

che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo ⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 1019/67/CEE ⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale ; che, in conformità della stessa disposizione, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 669/67/CEE ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1057/68 ⁽⁶⁾, ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando

la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima ;

considerando che il regolamento n. 366/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture ;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione negli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31.7.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12.1971, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31.7.1967, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. 311 del 21.12.1967, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. 241 del 5.10.1967, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 179 del 25.7.1968, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 maggio 1972 che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.06	<p>Riso :</p> <p>A. Risone o riso semigreggio :</p> <p>I.</p> <p>II. riso semigreggio :</p> <p>a) a grani tondi :</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera 7,000</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 7,600</p> <p>b) a grani lunghi :</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera 7,600</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 8,100</p> <p>B. Riso semilavorato o riso lavorato :</p> <p>I. riso semilavorato :</p> <p>a) a grani tondi :</p> <p>— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 7,981</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 10,141</p> <p>b) a grani lunghi :</p> <p>— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 10,160</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 11,380</p> <p>II. riso lavorato :</p> <p>a) a grani tondi :</p> <p>— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 8,500</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 10,800</p> <p>b) a grani lunghi :</p> <p>— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 10,900</p> <p>— Per le esportazioni verso la zona IV a) e la Guinea portoghese 14,000</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 12,200</p> <p>C. spezzato 3,000</p>	

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 719/67/CEE, è 0,20 u.c./100 kg.

N.B. : Conformemente al regolamento n. 669/67/CEE (GU n. 241 del 5.10.1967), le zone sono quelle stabilite dall'allegato A del regolamento n. 694/67/CEE (GU n. 245 dell'11.10.1967).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1073/72 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1972

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 359/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo ;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE ⁽³⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso ;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg ; che per contro la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a

termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg ;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE ; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 365/67/CEE ⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 ⁽⁶⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione ;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo applicabile il 26 maggio 1972 deve essere fissato nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1074/72 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 1972

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1387/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1387/71, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 1°. 7. 1971, pag. 37.

ALLEGATO

		(u.c. / 100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati	
	I. zucchero bianco	8,24
	II. zucchero greggio	7,13 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	8,24
	II. zucchero greggio	7,13 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92%, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1075/72 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1972

che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 12, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 669/72⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, qualora a seguito degli accordi di Washington, del 18 dicembre 1971, un paese terzo istituisca un tasso centrale per la propria moneta, e qualora venga preso in considerazione, per il calcolo del prelievo, un prezzo espresso nella moneta di questo paese, il tasso centrale di cui sopra deve essere applicato per la conversione di detta moneta in unità di conto ; che, infatti, prendere in considerazione la vecchia parità teorica non corrisponde più alla nuova situazione così creata, e può pregiudicare il buon funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati, soprattutto dal momento in cui per il dollaro statunitense la nuova parità è

stata ormai dichiarata al Fondo monetario internazionale e viene quindi applicata per le conversioni da effettuare ; che è stato richiesto il parere del Comitato monetario ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 669/72 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*I prodotti delle voci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute negli articoli 1 bis e 2 del regolamento (CEE) n. 1025/68⁽⁴⁾.*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1972.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 286 del 30. 12. 1971, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 79 del 1°. 4. 1972, pag. 59.⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 23. 7. 1968, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1076/72 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1972

che stabilisce modalità di applicazione dei prelievi all'esportazione nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 2637/70

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 15 del regolamento n. 1009/67/CEE prevede la riscossione di un prelievo all'esportazione o, se del caso, di un prelievo speciale all'esportazione se sono soddisfatte talune condizioni; che il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, ha stabilito le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾; che è necessario stabilire talune modalità per l'applicazione di tali disposizioni;

considerando che è equo esonerare da detti prelievi all'esportazione lo zucchero che beneficia di una restituzione all'esportazione che è stata fissata anticipatamente prima dell'applicazione di dette disposizioni; che è opportuno estendere l'esenzione stessa allo zucchero bianco o greggio per il quale prima della data d'applicazione di tali prelievi, si è avuta l'attribuzione mediante gara di una restituzione all'esportazione;

considerando che per lo zucchero greggio, in caso di differenza della sua resa da quella dello zucchero greggio della qualità tipo, è necessario applicare lo stesso coefficiente correttore che è preso in considerazione al momento delle importazioni conformemente al regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁴⁾;

considerando che ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 607/72 si deve precisare il giorno dell'esportazione; che tale giorno deve essere quello dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1373/70

della Commissione, del 10 luglio 1970, che stabilisce modalità comuni di applicazioni per il regime dei titoli di importazione e di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi a prodotti agricoli soggetti ad un regime di prezzo unico⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2849/71⁽⁶⁾;

considerando che per lo zucchero sottoposto al prelievo speciale all'esportazione fissato nell'ambito di una gara, è importante prevedere norme relative al rilascio dei titoli d'esportazione che siano analoghe a quelle esistenti per lo zucchero esportato con una restituzione fissata mediante gara; che è necessario modificare in tal senso l'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 715/72⁽⁸⁾; che si devono inoltre completare gli articoli 31 e 33 di questo stesso regolamento;

considerando che per quanto riguarda altre modalità d'applicazione relative ai prelievi all'esportazione è opportuno ricorrere alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1279/71 della Commissione, del 17 giugno 1971, relativo all'utilizzazione dei documenti di transito comunitario ai fini dell'applicazione delle misure da prendere all'esportazione di talune merci⁽⁹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2766/71⁽¹⁰⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In caso di applicazione del prelievo all'esportazione o, se del caso, del prelievo speciale all'esportazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, il prelievo in questione è riscosso per ogni esportazione fuori della Comunità dei prodotti menzionati nell'allegato che sod-

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 286 del 30. 12. 1971, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU n. L 84 dell'8. 4. 1972, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU n. L 133 del 19. 6. 1971, pag. 32.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 33.

disfino alle condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

2. Sono ugualmente soggetti alla riscossione di tali prelievi i prodotti menzionati nell'allegato che in ragione della disciplina doganale del loro imballaggio o per il fatto della loro incorporazione o aggiunta ad altri prodotti menzionati nell'allegato che non sono in libera pratica nella Comunità, non soddisfino alle condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

3. Tuttavia i prelievi di cui al paragrafo 1 non vengono riscossi per lo zucchero bianco o greggio per il quale, anteriormente alla data della loro applicazione, abbia avuto luogo :

- a) l'attribuzione, mediante gara, di una restituzione all'esportazione, ovvero
- b) la domanda di un titolo d'esportazione con fissazione in anticipo del tasso della restituzione qualunque sia la data di rilascio del titolo stesso.

4. Ogni interessato, purché si tratti di un titolo d'esportazione senza fissazione in anticipo del tasso della restituzione, può ritirare una domanda di tale titolo o può fare annullare quest'ultimo, se tale domanda è stata presentata o se tale titolo è stato rilasciato anteriormente alla data d'applicazione dei prelievi di cui al paragrafo 1. In tal caso la cauzione è immediatamente svincolata.

Articolo 2

Se la resa dello zucchero greggio esportato, determinata conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68, differisce dalla resa fissata per la qualità tipo, il prelievo in questione da riscuotere per 100 chilogrammi di zucchero greggio viene calcolato moltiplicando il prelievo all'esportazione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale di resa dello zucchero greggio esportato.

Articolo 3

1. Salvo nei casi in cui il prelievo speciale all'esportazione è determinato tramite gara, i prelievi di cui all'articolo 1 sono quelli applicabili il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1373/70.

2. I prelievi di cui all'articolo 1 sono riscossi dall'organismo dello Stato membro nel cui territorio

sono espletate le formalità menzionate al paragrafo 1. Tali prelievi sono esigibili al più tardi al momento dell'espletamento delle sopradette formalità doganali.

Articolo 4

Qualora dalle indicazioni iscritte nel documento doganale risulti che un prodotto menzionato nell'allegato e che circoli tra due punti situati nella Comunità lascerà durante il trasporto con mezzi diversi dalla via aerea, il territorio di quest'ultima, lo speditore deve costituire una cauzione d'importo uguale al prelievo che verrebbe riscosso in caso di esportazione di tale prodotto fuori dalla Comunità.

Articolo 5

In caso di applicazione dei prelievi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la circolazione all'interno della Comunità dei prodotti menzionati nell'allegato si effettua alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1279/71. Nei casi di cui all'articolo 5 bis di detto regolamento, il giorno di espletamento delle formalità richieste per la spedizione dei prodotti è considerato come giorno di espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 6

Il testo dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2637/70 è sostituito dal seguente testo :

« Articolo 30

1. Se la restituzione o, se del caso, il prelievo speciale all'esportazione sono fissati nel quadro di una gara indetta nella Comunità, la domanda di titolo di esportazione è presentata all'organismo competente dello Stato membro nel quale è stata rilasciata la dichiarazione di aggiudicazione.

2. La domanda ed il titolo devono recare, nella casella 12, una delle diciture seguenti :

a) « Regolamento di gara n. (GU n. del) »

« Il termine di presentazione delle offerte scade il »

b) « Règlement d'adjudication n. (JO n. du) »

« Délai de présentation des offres expirant le ».

c) « Ausschreibung Verordnung Nr. (ABl. Nr. vom) »

« Ablauf der Angebotsfrist am »

d) « Verordening m.b.t. inschrijving nr.
(PB nr. van) »

« Indieningstermijn aanbiedingen eindigt op ».

3. Il titolo di esportazione è rilasciato per il quantitativo indicato nella dichiarazione di aggiudicazione in questione.

Esso contiene nella casella 18, la menzione del tasso della restituzione e, secondo il caso, del prelievo all'esportazione che figura nella dichiarazione di aggiudicazione. Tale tasso è espresso nella moneta dello Stato membro che ha rilasciato il titolo e l'anzidetta menzione è formulata come segue :

« tasso di restituzione applicabile »

« taux de la restitution applicable »

« gültiger Erstattungssatz »

« toe te passen restitutie »

o, se del caso,

« tasso del prelievo all'esportazione applicabile . . . »

« taux du prélèvement à l'exportation applicable . . »

« gültiger Satz der Ausfuhrabschöpfung »

« toe te passen heffing bij uitvoer »

4. Per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1076/72 il titolo d'esportazione contiene, inoltre, nella casella 18 una delle seguenti menzioni :

« prelievo all'esportazione non applicabile »

« prélèvement à l'exportation non applicable »

« Ausfuhrabschöpfung nicht anzuwenden »

« uitvoerrestitutie niet van toepassing »

5. Le disposizioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1373/70 non possono essere invocate in caso di applicazione del presente articolo ».

Articolo 7

Il testo della dicitura menzionata nell'articolo 31, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2637/70 e

da descrivere nella casella 18 dei titoli d'esportazione è sostituito dal seguente testo :

« da esportare senza restituzione né prelievo »

« à exporter sans restitution ni prélèvement »

« ohne Erstattung und ohne Abschöpfung auszuführen »

« zonder restitutie of heffing uit te voeren ».

Articolo 8

Il testo in limine dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), e paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 2637/70, è modificato come segue :

1.a) « Nel caso di titoli d'importazione senza fissazione in anticipo del prelievo all'importazione o all'esportazione o della restituzione : ».

1.c) « Nel caso di titoli d'esportazione con fissazione in anticipo della restituzione o con un prelievo speciale fissato nel quadro di una gara indetta nella Comunità : ».

2.a) « L'importo indicato al paragrafo 1, lettera a), quando si tratta di titoli d'importazione o d'esportazione senza fissazione in anticipo del prelievo all'importazione o all'esportazione o della restituzione ; ».

2.c) « Se si tratta di titoli d'esportazione per i prodotti delle voci tariffarie 17.01 e 17.03 con fissazione in anticipo della restituzione o se del caso, con un prelievo speciale fissato nel quadro di una gara indetta nella Comunità, l'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), è aumentato di un importo uguale alla differenza : ».

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSCHOLT

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zuccheri bianchi II. zuccheri greggi B. non denaturati : I. zuccheri bianchi ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi

REGOLAMENTO (CEE) N. 1077/72 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 1972

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati
sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le regole di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a partire dal 1° maggio 1972, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 900/72 ⁽⁴⁾;

considerando che gli Stati Uniti d'America hanno modificato la parità della loro moneta dichiarata presso il Fondo monetario internazionale; che, data l'importanza di questa moneta negli scambi interna-

zionali, gli importi precedentemente fissati, che sono stati calcolati sulla base della vecchia parità, sono divenuti insufficienti e che il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati rischia di esserne turbato; che conformemente all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68, è quindi necessario modificare le restituzioni in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 900/72 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68 sono modificati come indicato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso prende effetto alla data del 16 maggio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 188 del 1° 8. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 29. 4. 1972, pag. 68.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 maggio 1972 che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 16 maggio 1972 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	35,—
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso di materia secca pari al 25 % (PG 4)	10,50

REGOLAMENTO (CEE) N. 1078/72 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 1972

che fissa la data a decorrere dalla quale saranno applicati i nuovi importi compensativi determinati nel regolamento (CEE) n. 979/72 nel settore delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 979/72 della Commissione, del 12 maggio 1972, che fissa gli importi compensativi previsti nel regolamento (CEE) n. 974/71, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 979/72 prevede che la Commissione fissi la data a decorrere della quale prendono effetto gli importi compensativi per i prodotti diversi dai cereali ;

considerando che occorre scegliere, in linea di massima, la data più ravvicinata possibile ; che per quanto concerne il settore delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 è tuttavia appropriato prevedere come data a decorrere dalla quale prenderanno effetto gli importi compensativi, la data alla quale è stata presa in considerazione la nuova parità del dollaro per il calcolo delle restituzioni applicabili alle merci esportate sotto forma di merci considerate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data a decorrere dalla quale prendono effetto gli importi compensativi di cui al regolamento (CEE) n. 979/72 è fissata per il 16 maggio 1972 nel settore delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 113 del 15. 5. 1972, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1079/72 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1972

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 1° giugno 1972

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968⁽³⁾, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore delle carni bovine porta a fissare la restituzione come segue;

considerando che, per quanto riguarda i bovini adulti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68, limitatamente alle vacche esistono delle correnti commerciali tradizionali a destinazione dei paesi africani prospicienti il Mediterraneo; che occorre, per mantenere questi scambi, fissare la restituzione ad un importo che permetta l'esportazione verso questi paesi;

considerando che per i prodotti ripresi all'allegato alle sottovoci ex 02.01 A II a) 1 aa) 11 e 33, ex 02.01 A II a) 1 bb) 11, 22 e 33, ex 02.01 A II a) 1 cc) 11 e 22 ed ex 02.01 A II a) 2 aa), bb), cc), e dd) 11 e 22 e destinati all'approvvigionamento delle imbarcazioni destinata alla navigazione marittima e di aeronavi come pure alle forze armate stazionanti sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro, conviene prevedere un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale ed i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che tutta-

via la situazione prevedibile del mercato delle carni bovine induce a sopprimere tali restituzioni a partire dal 12 giugno 1972;

considerando che, per quanto riguarda le carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri;

considerando che per le conserve di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1082/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, che fissa i coefficienti che esprimono il tenore in carne delle conserve fabbricate con carni congelate⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 207/70⁽⁵⁾, e contenenti almeno 40 % di carne, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo sensibilmente uguale a quelli concessi fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione sono fissati:

- a) nell'allegato I per il periodo che va dal 1° all' 11 giugno 1972;
- b) nell'allegato II per il periodo che inizia il 12 giugno 1972.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1972.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 286 del 30. 12. 1971, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1970, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni u.c./100 kg
ex 01.02 A II b)	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura :	Peso vivo
	altri : — vacche : — per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea	9,75
ex 02.01 A II a) 1 aa) 11. 33. bb) 11. 22. 33. cc) 11. 22.	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate :	Peso netto
	di vitello :	
	carcasse e mezzene ⁽¹⁾	16,75
	quarti posteriori e sella ⁽¹⁾	27,75
	di bovini adulti :	
	carcasse, mezzene e quarti detti compensati ⁽¹⁾	24,50
	quarti anteriori ⁽¹⁾	17,00
	quarti posteriori ⁽¹⁾	26,25
ex 02.01 A II a) 2 aa) bb) cc) dd) 11. 22.	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate :	
	carcasse, mezzene e quarti detti compensati ⁽¹⁾	21,00
	quarti anteriori ⁽¹⁾	19,25
	quarti posteriori ⁽¹⁾	22,75
	altre :	
	pezzi non disossati ⁽¹⁾	31,50
pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto ⁽¹⁾	22,75	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni u.c./100 kg
		Peso netto
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche : — per le esportazioni a destinazione della Svizzera	28,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina : — conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina : 1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso 2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso 3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00 15,00 10,00

⁽¹⁾ La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

ALLEGATO II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni u.c./100 kg
		Peso vivo
ex 01.02 A II b)	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura : altri : — vacche : — per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea	9,75
		Peso netto
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche : — per le esportazioni a destinazione della Svizzera	28,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina : — conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina : 1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso 2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso 3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00 15,00 10,00

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 1972

che estende il campo di applicazione della direttiva del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, ai lavoratori che esercitano il diritto di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego

(72/194/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49 e 56, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964⁽¹⁾, ha coordinato i provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, e che il regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego⁽²⁾, ha stabilito le condizioni di esercizio di tale diritto ;

considerando che è necessario che le disposizioni della direttiva del 25 febbraio 1964 restino applicabili ai beneficiari del regolamento di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, si applica ai cittadini degli Stati membri e ai membri delle loro famiglie che godono del diritto di rimanere sul territorio di uno Stato membro in virtù del regolamento (CEE) n. 1251/70.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1972.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. MART

⁽¹⁾ GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 850/64.

⁽²⁾ GU n. L 142 del 30. 6. 1970, pag. 24.

